REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

Deliberazione n. 53

Adottata dal Direttore Generale in data 16 GEN. 2012

Oggetto: sistema radiologico digitale marca G.E. modello Definium 6000 in dotazione all' U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias. Affidamento, a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, del servizio di manutenzione assicurativa e assistenza tecnica quinquennale, tipo Full Risk. CIG ZDE03142D1.

Il Responsabile dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica:

PREMESSO che l'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias, a seguito all'aggiudicazione deliberata dalla ASL Carbonia con provvedimento n° 961 del 04.08.2008 ed in conseguenza dell'assegnazione disposta con la Delibera 1186 del 03.10.2008, ha in dotazione il Sistema radiologico digitale marca G.E. modello Definium 6000;

DATO ATTO che la G.E. Medical System Italia S.p.A., nell'offerta preordinata all'acquisto, ha determinato anche i costi del servizio di manutenzione assicurativa e assistenza tecnica quinquennale, opzionale e successivo alla garanzia biennale di consumo previsto per legge;

VISTI gli atti del procedimento ed il collaudo della fornitura e preso atto che i termini della garanzia biennale, compresa tra gli oneri di fornitura, coincidono con il giorno 20/10/2011;

DATO ATTO che il personale di questo ufficio ha avviato le procedure preordinate all'affidamento del servizio di manutenzione assicurativa e assistenza tecnica post garanzia e che la Ditta G.E. Medical System Italia S.p.A., giusta nota n. B821B15 del 14/11/2011, ha confermato i costi del servizio di manutenzione assicurativa e assistenza tecnica quinquennale Full-Risk, già fissati con l'offerta di fornitura, per l'importo annuale di € 17.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che la specialità della tecnologia:
- richiede controlli periodici e preventivi caratteristici, aggiuntivi ai classici interventi di manutenzione correttiva, e che il contratto di manutenzione assicurativa e assistenza tecnica tipo Full Risk rappresenta quella forma di mantenimento indispensabile per garantire la continua efficienza ed efficacia del sistema radiologico,
- che il servizio successivo alla garanzia biennale di consumo post vendita era precisato come opzionale rispetto all'aggiudicazione principale e che lo stesso contempla prestazioni di varia natura classificabili nell'ambito dei servizi:
  - di manutenzione e riparazione,
  - informatici ed affini,
  - di ricerca e sviluppo,
  - di consulenza gestionale

insieme a tutta la serie di quei servizi, affini all'uso clinico, esclusivi di una tecnologia impiegante RX;

DATO ATTO che nell'ambito del contratto di fornitura è fissato, in termini di prenotazione, anche il servizio di manutenzione assicurativa e assistenza tecnica quinquennale, tipo Full Risk, previo riconoscimento del corrispettivo annuale di € 17.000,00 oltre IVA di legge;

PRECISATO che la Ditta G.E. Medical System Italia S.p.A., detiene l'esclusività dell'assistenza tecnica ed è distributrice delle parti di ricambio originali sull'apparecchiatura in oggetto;

VISTO - il D. lgs 163/2006, art. 57, comma 2 lett. b), che consente, "qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato";
- lo schema di contratto di manutenzione e assistenza tecnica Full Risk, predisposto dal

personale dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica nell'ambito delle funzioni ad esso riconosciute, che, unitamente all'offerta della ditta G.E. e per quanto in essa indicato, regolerà l'affidamento;

PROPONE

- di autorizzare la stipula con la Ditta G.E. Medical System Italia S.p.A. di un contratto quinquennale, tipo Full Risk, per la manutenzione assicurativa e assistenza tecnica del Sistema radiologico digitale marca G.E. modello Definium 6000, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias;

- di stabilire che l'importo annuale di € 17.000,00, IVA esclusa, è quello contenuto nell'offerta preordinata all'acquisto confermato anche nell'ambito del contratto di fornitura, come risulta nella nota G.E. n. B821B15 del 14/11/2011;

- di dare al contratto decorrenza dal 21/10/11, dato che il 20/10/2011 è il termine della garanzia biennale di consumo;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'istruttoria del Responsabile dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica:

SENTITO il parere in merito del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di stipulare con la Ditta Ditta G.E. Medical System Italia S.p.A. il contratto di manutenzione assicurativa e assistenza tecnica quinquennale, tipo Full Risk, del Sistema radiologico digitale G.E. Definium 6000, in dotazione all'U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias;

- di dare atto che:

- la stipula riguarda la manutenzione assicurativa e l'assistenza tecnica,
- avviene in esito della nota G.E. n. B821B15 del 14/11/2011,
- risulta in conformità con quanto previsto nel contratto di fornitura oltre che con quanto contenuto nell'offerta preordinata all'acquisto;

- di approvare l'allegato schema di contratto che regolerà l'affidamento, unitamente all'offerta della ditta G.E. Medical System Italia S.p.A., per quanto non in contrasto con il contratto medesimo;

- di dare al contratto decorrenza dal 21 Ottobre 2011, in funzione della tempistica emergente dalla documentazione in atti, ricomprendendo nell'ambito del medesimo tutti gli interventi di manutenzione eseguiti nel periodo intercorso la scadenza della garanzia e la nuova stipula contrattuale;

- di ripartire la contabilizzazione della spesa, per un importo quinquennale complessivo di € 85.000,00, IVA esclusa, come di seguito riportato;

- 21/10/2011 - 31/12/2011 € 3.259,00
- 01/01/2012 - 31/12/2012 € 17.000,00
- 01/01/2013 - 31/12/2013 € 17.000,00
- 01/01/2014 - 31/12/2014 € 17.000,00
- 01/01/2015 - 31/12/2015 € 17.000,00
- 01/01/2016 - 20/10/2016 € 13.741,00

segue deliberazione n. 53

- di demandare al Servizio AA.GG. la stipula del contratto di manutenzione tra l'Azienda e la ditta G.E. Medical System Italia S.p.A.;

- di demandare al Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica Azienda gli adempimenti correlati al servizio in oggetto;

- di imputare la spesa di € 85.000,00,oltre IVA di legge, sul codice del piano dei conti aziendale n. 0507020101 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate) sul centro di costo n. 10540201 (Diagnostica per immagini P.O. C.T.O.);

- demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, il pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura del Responsabile dell'ufficio di Staff addetto alle funzioni di Ingegneria Clinica, tramite accredito sul c/c bancario tratto sul tesoriere aziendale per gli esercizi finanziari relativi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio Calamida

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Claudio Ferri

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio Frailis

I.C./ C. Cocco
Add/A. Portas

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda ASL 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Deliberazione

n° 53 del 16 GEN. 2012

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio

dell'Azienda USL n° 7 a partire

dal 17 GEN. 2012 al 31 GEN. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi è stata

posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

allegati n. 1

Destinatari:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Servizio Affari Generali Ufficio Contratti
- Ufficio di Ingegneria Clinica Aziendale
- Direzione Medica PP.OO. Iglesias
- U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias

REPUBBLICA ITALIANA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI.

SCRITTURA PRIVATA

PREMESSO CHE:

- è intendimento delle Parti stipulare un Contratto per l'espletamento del Servizio di Assistenza Tecnica e manutenzione su apparecchiature elettromedicali;==========

- Il contratto che va ad instaurarsi s'intende stipulato nella forma della scrittura privata, per mezzo di corrispondenza;==========

- il servizio di assistenza oggetto del presente Contratto è da intendersi del tipo assicurativo " Full Risk ", pertanto la Società s'impegna ad eseguire tutte le riparazioni e manutenzioni di carattere ordinario e straordinario, nei modi e nei tempi appresso stabiliti, dietro il pagamento del canone pattuito, prescindendo dal numero degli interventi richiesti oltre a quelli di manutenzione programmata. Tale servizio comprende tutte le riparazioni e le sostituzioni dei ricambi occorrenti a seguito del normale utilizzo delle apparecchiature, come stabilito all'art. 5.==========

- Il Direttore Generale dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 di Carbonia (CI) ha autorizzato la stipulazione del presente Contratto con Delibera n° 776 del 29/09/2011.=

QUANTO SOPRA PREMESSO

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 (in seguito denominata per brevità ASL), con sede in Carbonia (CI) Via Dalmazia n° 83, P. IVA e C.F. 0226130920, rappresentata dalla Dott.ssa Margherita Cannas, nata a Ulassai (OG), il 14/06/1960 C.F. CNNMGH60H54L489L, Dirigente Amministrativo, la quale interviene ed agisce nel

presente atto non in proprio ma nella sua qualità di delegata alla sottoscrizione di contratti e convenzioni, giusta Deliberazione n. 10 del 08/04/2011, a firma del Direttore Generale, Dott. Maurizio Calamida, nato a Cagliari il 10/08/1953, C.F. CLMMRZ53M10B354H ==========

AFFIDA

Alla Società G.E. Medical System Italia S.p.a. (di seguito denominata per brevità Società) con sede legale e amministrativa via Galeno 36 - 20126 Milano P.I. 03663500969 C.F. 93027710016 rappresentata dall' Ing. Marco De Luigi in qualità di Rappresentante Legale; ==========

CHE ACCETTA

Il Servizio di assistenza tecnica – manutentiva tipo Full Risk (in seguito denominato SAT) alle condizioni riportate nel proseguo, delle apparecchiature indicate all'art. 2;=

Per quanto sopra, essendo intendimento far constare gli accordi intercorsi a mezzo atto formale, le parti in causa.;==========

STIPULANO IL PRESENTE CONTRATTO

ART. 1 – PREMESSA: la premessa che precede, unitamente all'offerta della Società indicata all'art. 3, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.====

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO: la ASL affida alla Società il SAT tipo Full Risk, per un periodo quinquennale, di n. 1 (uno) Sistema radiologico digitale G.E. Definium 6000, in dotazione al Servizio di Diagnostica per immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias.=

ART. 3 – DOCUMENTI CONTRATTUALI: le modalità e le condizioni di espletamento del SAT sono quelle fissate dal presente contratto, dall'offerta della Società n. B821B15 del 14/11/2011, che esplicano le condizioni economiche conseguenti, per quanto non in contrasto col contratto medesimo, che unitamente alla Delibera n. _____ del

_____ che ha autorizzato l'affidamento, costituiscono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.==========

ART. 4 – CANONE CONTRATTUALE E MODALITA' DI PAGAMENTO: gli oneri annui onnicomprensivi e invariabili, per un importo di € 17.000,00, e nella misura per l'intero quinquennio di complessivi € 85.000,00, con la sola esclusione dell'I.V.A. di legge a carico della ASL, da pagarsi in rate semestrali posticipate a 90 giorni dalla data di ricevimento all'Ufficio protocollo ASL, sono quelli determinati e dettagliatamente indicati nell'offerta della Società di cui al precedente art. 3. Qualora fosse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 del D. lgs. N° 231/2002, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.==========

ART. 5 – ONERI DEL SAT: il costo del SAT, come determinato al precedente art. 4, comprende: le spese di viaggio, di trasferta, di pernottamento, vitto e alloggio, permanenza in sede, inclusi i tempi di attesa presso la ASL, l'orario di lavoro ordinario e straordinario, e qualunque altra spesa sostenuta per il personale come dall'offerta della Società di cui all'art. 3. ==========

La Società s'impegna a garantire la perfetta efficienza delle apparecchiature per tutta la durata contrattuale e, allo scopo, il SAT comprende:==========

a) interventi urgenti su chiamata, in numero illimitato, entro le 24 ore successive alla chiamata (lunedì – venerdì ore 8.00 – 17.00);==========
b) l'esecuzione di n. 2 (due) interventi di manutenzione preventiva (manutenzioni programmate) annui, a cadenza semestrale, da concordarsi con il Responsabile del Servizio, per tutte le operazioni di manutenzione e/o revisione utili a prevenire eventuali guasti e garantire la perfetta efficienza delle apparecchiature.==========

c) l'esecuzione e certificazione delle verifiche periodiche dei parametri di sicurezza come stabilito dalle norme vigenti in materia ed in particolare dalle norme CEI, dalle norme Nazionali ed Europee, per la specifica apparecchiatura;=========

Per ogni intervento effettuato sull'apparecchiatura il SAT dovrà redigere un rapporto di lavoro con l'indicazione dei dati d'identificazione dell'apparecchiatura e la descrizione chiara e dettagliata di tutte le operazioni eseguite e dello stato dell'apparecchiatura, nonché ogni e qualsiasi altro dato utile e inerente all'intervento di manutenzione. Ogni rapporto di lavoro, redatto in modo chiaro e leggibile, dovrà essere controfirmato, oltre che dal Tecnico del SAT, dal Responsabile del Servizio o suo delegato, e inviato al Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale al seguente indirizzo e-mail: - alessandro.portas@aslcarbonia.it.==========

ART. 6 – ONERI ESCLUSI DAL SAT: il SAT non comprende:==========

a) le riparazioni rese necessarie dall'uso improprio delle attrezzature;==========

b) le riparazioni dovute a causa di danni provocati da altre attrezzature non fornite dalla Società;==========

c) le riparazioni dovute a cause conseguenti all'anormale uso di attrezzature o da cause provocate da caso fortuito o forza maggiore;==========

d) le riparazioni dovute a causa di danneggiamenti colposi e/o dolosi delle attrezzature, ovvero da interventi di terzi non espressamente autorizzati dalla Società e/o materiali non conformi alle istruzioni della Società;==========

e) la manutenzione degli impianti esterni alle attrezzature con particolare riferimento agli impianti elettrici e macchine non fornite dalla Società.==========

f) manomissioni dolose ed eventi naturali ==========

ART. 7 – FERMO E DISMISSIONE APPARECCHIATURA: nel caso che, con apposita relazione tecnica della Società confermata dall'Ufficio incaricato ASL e dal

Responsabile del Servizio Sanitario interessato, l'apparecchiatura oggetto del contratto sia dichiarata non riparabile, la ASL non dovrà corrispondere i ratei residui del relativo canone, computati dalla data del verbale del fuori uso sino alla scadenza contrattuale.=

ART. 8 – MATERIALI DI RICAMBIO: sono incluse nel canone contrattuale tutte le parti di ricambio necessarie al SAT non espressamente escluse dall'offerta della Società indicata all'art. 3. Le parti di ricambio e di consumo necessari al SAT dovranno essere originali. ==========

ART. 9 – GARANZIA DEL SAT: il SAT effettuato deve intendersi garantito. Per quanto detto, la Società è direttamente responsabile di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dal cattivo funzionamento dell'apparecchiatura, dalla imperfetta manutenzione della stessa o dalla mancata effettuazione delle verifiche, di cui al precedente art. 5, necessarie a salvaguardare la perfetta efficienza dell'apparecchiatura.==========

ART. 10 – UBICAZIONE DEL SERVIZIO: gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti presso l'unità operativa dove è ubicata l'apparecchiatura, dietro richiesta dell'Ufficio Tecnico ASL o del Servizio interessato. Qualora, per motivi tecnici, si renda necessario procedere alla riparazione delle apparecchiature, o parti di esse, presso i laboratori della Società, il trasporto dalla sede di utilizzo al proprio laboratorio tecnico e ritorno, sia esso in territorio nazionale o estero, è sempre e comunque a rischio e pericolo della Società e le spese relative, comprese quelle per imballo e spedizione, sono a totale carico della Società che se le assume espressamente. ==========

ART. 11 – DANNEGGIAMENTI CAUSATI DAL SAT: eventuali danni sia alle apparecchiature oggetto del contratto che alle persone, ai mobili ed immobili, procurati dal malfunzionamento dell'apparecchiatura stessa in conseguenza degli incompleti o inefficienti interventi di manutenzione da parte del SAT, saranno posti a totale carico della Società. La Società dichiara sin d'ora di rinunciare, nei confronti della ASL, al

diritto di rivalsa verso i propri dipendenti rendendosi garante. In caso di guasti a causa dell'inefficiente SAT, che provocano l'inutilizzo del bene o la sua sostanziale manutenzione, la ASL ha facoltà di optare sia per la riparazione sia per l'indennizzo. In tal caso la Società si obbliga ad un rimborso pari al valore di acquisto del bene, desumibile dagli atti della ASL, decurtato del 7% (sette per cento) per ogni anno di utilizzo dalla data del collaudo.==========

ART. 12 – MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO: al fine di consentire la migliore e puntuale prestazione da parte del personale del SAT, evitando tempi d'attesa, la Società si obbliga a comunicare al Servizio interessato l'effettuazione dell'intervento di manutenzione programmato con preavviso di 48 ore. Resta comunque inteso che, ai sensi del precedente art. 5, nessun onere è dovuto dalla ASL per i tempi di attesa da parte del personale del SAT in carenza dei preavvisi suddetti. I preavvisi devono essere portati a conoscenza, via mail, anche dell'ufficio tecnico della ASL.==========

Gli interventi di manutenzione urgenti (quindi non preventivi) in numero illimitato, devono essere effettuati dal SAT entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata. La chiamata sarà effettuata dal Servizio Tecnico della ASL 7 tramite fax o e-mail o in caso di urgenza telefonicamente dall'U.O. formalizzata successivamente dal Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale. Non è ammessa altra forma oltre quelle indicate. Le chiamate effettuate in giorno prefestivo infrasettimanale devono essere espletate entro il 1° giorno feriale successivo. = ==========

ART. 13 – CONTINUITA' DEL SAT: non può essere assolutamente addotta, da parte della Società, la scusante a motivazione del mancato intervento o dell'interruzione del SAT di omesso o ritardato pagamento del canone contrattuale convenuto. Per

l'eventuale inadempimento da parte della ASL la Società può porre in essere tutte le cautele ritenute opportune.==========

ART. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE: a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la Società s'impegna a costituire e versare la cauzione definitiva di € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale alla data di stipulazione, determinato in € 85.000,00 (ottantacinquemila/00) I.V.A. di legge esclusa. Il deposito cauzionale deve essere costituito, esclusivamente, nelle forme di cui al D. lgs. 163/06 art. 113. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito alla Società, esclusivamente, dopo che sia stato accertato il pieno adempimento degli obblighi contrattuali.==========

ART. 15 – PENALITA': (art. 298 del DPR 207/2010) il ritardato adempimento delle obbligazione assunte con il SAT comporta l'automatica applicazione, senza necessità di preventiva costituzione in mora, e decurtate dalle fatturazioni, le seguenti penalità:=

a) per intervento oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata, penale pari al 0,5 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale;=

b) nel caso in cui l'inadempienza singola o inadempienze ripetute comportino applicazione di penali complessivamente pari al 10% dell'importo contrattuale opera per l'ASL Carbonia la facoltà di risoluzione del contratto per colpa e dolo della Società e con automatico incameramento della cauzione (art. 14);======

ART. 16 – DURATA CONTRATTUALE : il presente contratto avrà una durata di anni 5 (cinque), con decorrenza iniziale: 2**1/10/2011**, termine finale **20/10/2016**. E' fatto divieto alla Società, sotto pena di risoluzione del contratto e di perdita della cauzione, di cedere o subappaltare il SAT. Il presente contratto alla scadenza del **20/10/2016** non può essere automaticamente prorogato o rinnovato ne modificato, se non a seguito di

specifici accordi epistolari, motivati e regolarmente deliberati dalla ASL. È' escluso il tacito rinnovo.==========

ART. 17 – RESCISSIONE ANTICIPATA: il presente contratto potrà essere rescisso a scadenza annuale, su esplicita volontà della ASL e con preavviso di 60 giorni, anche senza colpa o dolo della Società, prima della naturale scadenza del medesimo, a seguito di convenzioni Consip S.p.A. o altre convenzioni nazionali e/o regionali di fornitura del servizio oggetto del presente contratto, alle quali la ASL può aderire ai sensi della normativa vigente.==========

ART. 18 – DOMICILIO LEGALE E FORO COMPETENTE: la Società, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge il proprio domicilio legale presso il Comune di Carbonia (CI). Per eventuali controversie inerenti il presente contratto sarà competente il Foro di Cagliari.==========

ART. 19 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA: sono stati eseguiti gli adempimenti relativi agli accertamenti di cui agli artt. 67 e 76, 8° comma del D.lgs. n. 159/2011, al D.lgs. 08/08/1994, n. 490 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 03/06/1998, n. 252, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle informazioni e comunicazioni antimafia.==========

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI: tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, (imposte, tasse, bolli, ecc.) nessuna esclusa, comprese quelle per la sua registrazione, sono a totale carico della Società, che provvederà prima della registrazione al versamento di € 168,00 (euro centosessantotto) a mezzo assegno circolare non trasferibile n._____ emesso da _____, per l'assolvimento dell'imposta di registro. Poiché il te contratto è soggetto ad I.V.A. le Parti chiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi della tariffa – parte Iª - del DPR n° 131/1996.==========

ART. 21 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI: la Società assicura che il proprio personale impiegato per gli interventi del SAT è tenuto alla riservatezza per quanto riguarda programmi, dati e documentazioni della ASL di cui venga a conoscenza nel corso dell'intervento, garantendo che tale personale, sotto il profilo tecnico e professionale è in grado di eseguire l'intervento a regola d'arte. La ASL assicura che il proprio personale è tenuto alla riservatezza per quanto riguarda tutte le informazioni relative ai prodotti della Società che verranno trasmesse come confidenziali e riservate. La ASL, ai sensi della Legge n° 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Società che i dati contenuti nel presente contratto potranno essere sottoposti ad operazioni di trattamento manuale o informatizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per gli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti in materia. Il presente contratto, composto da n° 10 pagine, redatto in duplice copia, letto, confermato ed approvato, è sottoscritto dalle parti qui in calce ed ai margini dei fogli intermedi.==========

Art. 22 – ADEMPIMENTI EX L.N. 136/2010 – La Società si assume espressamente la responsabilità relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13/08/2010, n. 136, come modificata dall'art. 7 del D.L. del 12/11/2010 n. 187.=======

Art. 22 bis – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010, n. 136, introdotto dall'art. 7 del D.L. del 12/11/2010 n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. ==========

Per la Società Siemens S.p.A.. Sig Massimo Fiorani Sig. Andrea Zoppi

Per la ASL n° 7 Carbonia Dott.ssa Margherita Cannas

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano espressamente le clausole riportate agli **art. 3** – Documenti contrattuali; **art. 4** – Canone contrattuale e modalità di pagamento; **art. 5** – Oneri del SAT; **art. 6** - Oneri esclusi dal SAT; **art. 7** - Fermo e dismissione apparecchiatura; **art. 8** Materiali di ricambio; **art. 9** – Garanzia del SAT; **art. 11** – Danneggiamenti causati dal SAT; **art. 12** – Modalità e tempi di intervento; **art. 13** - Continuità del SAT; **art. 14** – Deposito cauzionale; **art. 15** – Penalità; **art. 16** – Durata contrattuale; **art. 17** – Rescissione anticipata; **art. 18** – Domicilio legale e foro competente; **art. 20** – Spese contrattuali; che precedono.=====

Per la Società G.E. Medical System Italia S.p.a. Ing. Marco De Luigi

Per la ASL n° 7 Carbonia Dott.ssa Margherita Cannas